

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO SPECIALE

Per il servizio di monitoraggio dell'emittenza televisiva locale relativo alle aree "obblighi di programmazione, pluralismo socio/politico, pubblicità e tutela dei minori" (di cui alle linee guida Agcom) per il periodo di una settimana, anno 2018.

Art. 1

La ditta affidataria deve monitorare due emittenti locali indicate dal Comitato, con le seguenti modalità:

- Fascia oraria: 24 ore su 24;
- Periodo: 7 giorni dell'anno 2018 indicati dal Comitato;
- Metodologia di analisi: il monitoraggio utilizza i criteri indicati nel Manuale di procedure operative dell' Agcom per le attività di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, come modificato in dipendenza dell'intesa raggiunta tra Agcom e le Conferenza dei presidenti dei parlamenti regionali e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
- Reportistica: oltre alla tradizionale reportistica, la cui stesura deve avvenire secondo le indicazioni descritte nel manuale di procedura operativa della Agcom, la ditta incaricata predisporre per il committente una presentazione che sintetizzi al meglio i principali risultati del monitoraggio. Il materiale per l'analisi viene caricato su un link di un server ad hoc indicato dalle emittenti.

I risultati del monitoraggio verranno forniti entro 30 giorni dalla presa in carico del materiale relativo alla settimana oggetto di analisi.

Art. 2

E' facoltà del Consiglio provinciale recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, tramite raccomandata A.R. ex art. 1671 c.c., anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore solo il corrispettivo per la parte del servizio utilmente prestata.

Il Consiglio provinciale, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti

soggettivi per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, può procedere alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 3

Il corrispettivo complessivo per il servizio sopra descritto è pari all'importo offerto dalla ditta, ribassato della percentuale dello 0,50% (v. successivo art. 9). Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto viene stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

Art. 5

Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente servizio di rilevazione, sono di proprietà del Comitato il quale può, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. E' precluso all'Appaltatore divulgare o comunicare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti relativi al monitoraggio, senza l'espresso assenso del Comitato.

Art. 6

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la contestuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 7

L'importo relativo al servizio svolto sarà addebitato con regolare fattura al Consiglio che provvederà al pagamento a mezzo di mandato tramite il Tesoriere entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo ritardi giustificati da particolari verifiche richieste dalla normativa vigente, e previo controllo dell'esatto adempimento delle prestazioni. I pagamenti saranno subordinati alla

regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC), secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il **codice univoco ufficio di questo Consiglio provinciale è: UFBDMT**. Come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), verranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 8

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'appaltatore ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. Prima di procedere ai pagamenti a favore dell'appaltatore, il Consiglio verifica l'avvenuto versamento, relativamente ai lavoratori addetti all'appalto, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegatizio nell'esecuzione del contratto e dipendente dell'esecutore si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 l'amministrazione non richiede all'appaltatore la costituzione di una garanzia definitiva ma un miglioramento del prezzo di aggiudicazione del servizio, nella percentuale del 0,50% del corrispettivo offerto dalla ditta in sede di offerta.

Art. 10

Qualora il servizio non venga espletato in conformità al presente contratto l'Appaltatore è soggetto a penalità. Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale pari ad Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei dati rispetto al termine previsto. Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno la mancata esecuzione della prestazione verrà considerata grave

inadempimento. Per ogni altra violazione o esecuzione delle prestazioni non conforme a quanto previsto nel capitolato descrittivo prestazionale è applicata una penale di € 100,00 per ciascun evento. Le penalità a carico del contraente saranno detratte dalle competenze ad esso spettanti per il servizio. E' fatto salvo il diritto del Consiglio all'ulteriore risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti da qualsiasi mancanza che si configuri come inadempimento contrattuale rispetto a quanto previsto nel presente capitolato descrittivo prestazionale.

Nel caso di grave inadempienza o reiterato inadempimento, e comunque indipendentemente dalla preventiva applicazione delle penali di cui al comma precedente, il Consiglio potrà risolvere anticipatamente il contratto di appalto (ex art. 1453 c.c.) dandone avviso all'appaltatore con semplice lettera raccomandata ai sensi di legge.

Art. 11

L'appaltatore è tenuto in solido con i propri dipendenti all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie. Si impegna inoltre a rispettare le norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) a tutela dei dati personali. Nessuna informazione raccolta potrà essere comunicata a terzi o diffusa se non nei casi e secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla competente struttura del Consiglio.

Art. 12

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'url dove è possibile scaricare i codici di comportamento dei dipendenti del Consiglio provinciale è <http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Pages/codice-comportamento-dipendenti.aspx>. Gli stessi Codici si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi dei Codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del singolo ordinativo di fornitura e, se di particolare gravità, anche del presente contratto.

Il Consiglio, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del singolo ordinativo di fornitura ovvero del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente e alle norme del codice civile relative ai contratti d'appalto.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.